

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 5599/1.5.2

A lista d'inoltro

Udine, 27 marzo 2008

TRASMISSIONE SOLO VIA FAX

oggetto: Elezioni regionali ed amministrative 2008. Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Esercizio del diritto di voto dei degenti in ospedali, luoghi di detenzione e case di cura. Voto dei disabili.

In relazione allo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative che si terranno i prossimi 13 e 14 aprile 2008, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi all'esercizio del diritto stesso con procedura speciale.

Si ricorda che il decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha **disciplinato la raccolta del voto a domicilio degli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**, dipendenza tale da non consentire l'allontanamento dall'abitazione in cui gli elettori dimorano.

Analogo istituto è stato previsto per le elezioni regionali dall'articolo 42 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Sono destinatari delle normative sopra citate solo determinate categorie di elettori affetti da gravi infermità che impediscono di allontanarsi dall'abitazione, in quanto gli elettori stessi si trovano nella condizione di *"dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali"*. Ogni accertamento delle anzidette condizioni è rimesso alla competenza del funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Perché si possa rientrare nell'ambito applicativo della disciplina in esame deve ricorrere la doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Le disposizioni in oggetto potranno applicarsi alle elezioni regionali, provinciali e comunali **allorquando l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito territoriale, rispettivamente, della Regione, della provincia o del comune.**

Praticamente, l'avente diritto al voto a domicilio, deve appartenere al corpo elettorale chiamato al voto e deve altresì dimorare nell'ambito del territorio coinvolto dalla consultazione. L'elettore deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione (coincidente con il giorno 29 marzo p.v.).

In relazione agli adempimenti inerenti l'ammissione al voto domiciliare, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno in occasione del turno elettorale 2006 e del turno elettorale 2007.

In particolare, la domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché, nel periodo antecedente il quindicesimo giorno prima del voto, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici. In particolare, il certificato medico, per non creare incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare, del doppio requisito della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e della impossibilità di allontanamento dall'abitazione. Tale certificato, inoltre, potrà attestare la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 56, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 28/2007 secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altri comuni.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DI SEZIONE CHIAMATI ALLA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE

In relazione all'attività degli uffici di raccolta del voto domiciliare, verrà trasmessa copia, via e-mail, del modello di verbale che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato. Ciascun comune dovrà riprodurre il modello nelle quantità necessarie. Si tenga presente che il modello di verbale va utilizzato per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nell'ambito territoriale della sezione. Inoltre, nel verbale viene presa nota dei casi particolari che potrebbero verificarsi nel corso della votazione (elettori che restituiscono la scheda deteriorata, non completa o che votano con l'assistenza di un altro elettore: cfr. paragrafi 4. e 5. del verbale).

Le sezioni elettorali interessate, nel pomeriggio del sabato antecedente la votazione, ricevono, unitamente al restante materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare predisposti dai comuni, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il presidente aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune o in altro comune della Regione;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune o in altro comune della Regione, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti delle liste che ne hanno fatto richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l'altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco e il bollo di sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione.

L'avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell'ufficio elettorale di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in più buste, a seconda del numero delle consultazioni, e, una volta riportate presso l'ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente il Presidente riporta nelle liste sezionali e nel registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero delle tessere elettorali, tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune o di altri comuni) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione;
- annotare nel registro (maschile e femminile) il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato a domicilio.

Gli elenchi trasmessi dal sindaco e utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nella busta da trasmettere, prima dello scrutinio, al tribunale o alla sezione distaccata competente.

In occasione dell'eventuale turno di ballottaggio valgono le stesse modalità appena descritte. Alle sezioni interessate sarà consegnata una copia degli elenchi utilizzati in occasione del primo turno elettorale; analogamente, posto che la domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo che per il secondo turno, il sindaco dovrà rilasciare con congruo anticipo, ai medesimi elettori ammessi al voto domiciliare in occasione del primo turno, la relativa attestazione.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI, CASE DI CURA E LUOGHI DI DETENZIONE

Ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 361/1957, che si estende alle elezioni provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 *"I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero"*.

Ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007 *"I degenti in ospedali e case di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi ubicato in un comune della Regione."*

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera. La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO E LUOGHI DI DETENZIONE E DI CUSTODIA PREVENTIVA

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI CENTO POSTI LETTO.

In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato). Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale.

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, abbiano al loro interno una struttura sanitaria "seppur di modesta portata" quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA

Secondo quanto previsto dall'articolo 51 del D.P.R. 361/1957 e dall'articolo 38 della legge regionale 28/2007, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di cura.

Detta dichiarazione deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (venerdì 11 aprile - termine peraltro meramente ordinatorio) e deve recare in calce l'attestazione del direttore comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto; deve inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare ai richiedenti, anche per telegramma, l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

Si fa inoltre presente che può essere senz'altro ammessa la regolarità sia delle richieste che delle autorizzazioni trasmesse a mezzo fax tra Uffici competenti.

ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e dell'articolo 30 della legge regionale 28/2007, nonché il disposto di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.

In particolare, gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione ove sono iscritti non sia accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata. Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Inoltre, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 29 della legge 104/1992 e dell'articolo 32 della legge regionale 28/2007, qualora l'elettore portatore di handicap sia impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può avvalersi dell'aiuto di un altro elettore e deve essere ammesso al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17, che ha modificato l'art. 55, comma 2 del D.P.R. 361/1957, ha ampliato la facoltà di scelta dell'accompagnatore che potrà essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell'ente locale in cui è ubicato il seggio.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati elettorali di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15/1991. Si invitano, pertanto, le Aziende sanitarie in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda inoltre che l'articolo 55, comma 7 del D.P.R. n. 361/1957 e l'articolo 32, comma 2 della legge regionale 28/2007 prevedono la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria comprovante il suo stato.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore e necessario chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei Comuni e della Provincia di Udine;

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste

ASL della Regione